

Chiarimenti al 10/06/2025

DOMANDA:

1) Nel Bando, all'art.6, comma 1, lett. d), si fa riferimento a: interventi ... su aree di proprietà degli enti, tra l'altro il dettato è ribadito all'art.7, comma 3, lett. c), che la proprietà del terreno deve essere evinta espressamente nell'atto deliberativo di approvazione del progetto. Ebbene l'intervento in progetto riguarda anche un terreno non di proprietà comunale, per il quale era già in corso una trattativa privata di acquisto. Per cui la domanda è la seguente: potrebbe risultare sufficiente un compromesso di vendita, chiaramente allegato alla documentazione da trasmettere?

CHIARIMENTO:

Con riferimento alla richiesta di chiarimento trasmessa a questa Agenzia in merito al requisito di proprietà dell'area oggetto di intervento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), e dall'art. 7, comma 1, lett. c) del Bando pubblico approvato con Determina ASSET n. 25.081 del 21/03/2025, si forniscono di seguito le precisazioni richieste.

Requisito richiesto dal bando:

- Articolo 6, comma 1, lett. d):

"[...] riguardino la realizzazione di interventi ammissibili su aree di proprietà degli enti territoriali individuati dal Bando alla data di presentazione dell'istanza".

- Articolo 7, comma 1, lett. c):

"[...] atto di approvazione del progetto da parte del soggetto proponente [...] dal quale si evinca espressamente la proprietà del terreno e la destinazione compatibile con la proposta progettuale".

Alla luce di tali disposizioni, non appare sufficiente il solo compromesso di vendita (neppure se registrato e allegato). Il bando richiede infatti che la proprietà dell'area sia già in capo all'ente proponente alla data di presentazione dell'istanza, e che tale circostanza sia dichiarata espressamente nell'atto deliberativo di approvazione del progetto.